



Originale

COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU

Provincia di Oristano

Via La Marmora, 20 09084 Villanova Truschedu (Or)
Codice Fiscale: 80000650954 P.Iva: 00501690952
Tel. 0783607603 PEC: protocollo@pec.comune.villanovatruschedu.or.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 20/05/2026

OGGETTO:

**PULIZIA AREE DEL CENTRO ABITATO AL FINE DELLA TUTELA, DELL'IGIENE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA';
PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2026 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 5/48 DEL 29.01.2025 e S.M.I.**

IL SINDACO

RILEVATO che la presenza di diverse aree all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiale e rifiuti di ogni genere abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi;

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione e le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000 adottate dalla Giunta Regionale con Delibera G.R. Sardegna n. 17/53 del 04/05/2023, e i relativi aggiornamenti del 2025, approvati con Deliberazione G.R. n. 5/48 del 29.01.2025 di cui all'All.8 ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nel periodo a prevalente rischio di incendio;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la L.R. n. 8 del 27.04.2016 "*Legge forestale della Sardegna*";

VISTE le prescrizioni regionali antincendio 2023-2025 come riportato nell'allegato alla Delib. G.R. n. 17/53 del 4.5.2023 avente per oggetto "*Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016*";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 con la quale la Regione Sardegna ha approvato l'aggiornamento 2025 del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l'aggiornamento per il 2025 delle prescrizioni regionali antincendio (all. 8 del PRAI), stabilendo inoltre che, visto l'andamento meteorologico stagionale, "il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo, ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre 2025", potrà

essere modificato, anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno, con determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile;

IN CONSIDERAZIONE del fatto che attualmente la Regione Sardegna non ha emanato alcuna nuova direttiva o aggiornamento in merito a variazioni rispetto alle linee guida precedentemente elencate;

VISTO l'art. 7 bis, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art.54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689;

RENDE NOTO CHE

DAL 1° GIUGNO 2026 AL 31 OTTOBRE 2026, VIGE IL PERIODO DI “ELEVATO PERICOLO DI INCENDIO BOSCHIVO”

I. È vietato nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” su tutto il territorio regionale, fatte salve le deroghe previste dal Piano (*art.8 All.8 Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025*):

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.;
- d) smaltire braci;
- e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- f) fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

II. La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello “Allegato C”. (*art. 12 c.1 lett. A All.8 Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025*). L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce perimetrali di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco. (*art. 12 c.4 All.8 Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025*). Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate, **almeno 10 (dieci) giorni prima** della data prevista per la loro esecuzione alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello “Allegato C” (*art. 13 c.1 All.8 Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025*). Le suddette autorizzazioni potranno essere soggette a sospensione ai sensi dell'art. 14 All.8 Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025.

III. È tassativamente vietato:

- a) Effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
- b) Procedere all'abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

ORDINA

Che **entro il 1° giugno 2026** tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ed aree appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo sono tenuti a:

- a) ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini (*art. 16. Lett. a) All.8 Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025*);
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri (*art. 16. Lett. b) All.8 Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025*);
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpatisi (*art. 16. Lett. c) All.8 Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025*);
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2 dell'Allegato 8 alla Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco (*art. 16. Lett. d) All.8 Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025*);
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri (*art. 16. Lett. e) All.8 Delib. G.R. n. 5/48 del 29.1.2025*);
- f) provvedere alla pulizia delle aree private all'interno del centro urbano (giardini, corti, cortili, campi incolti) da erbacee, rovi, sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, alla rimozione di eventuali rifiuti ed alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta, le facciate dei fabbricati e dei terreni limitrofi alle strade;

I proprietari e/o conduttori di terreni ed aree siti all'interno del centro urbano e nelle aree periferiche limitrofe al centro urbano, sono tenuti a mantenere pulite le suddette aree per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio.

AVVISA

- Le violazioni dei precetti di cui alle prescrizioni impartite dalla Delib. G.R. n.5/48 del 29.1.2025 è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'**Allegato D** (Prontuario delle sanzioni amministrative).
- Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (venticinque/00) ad €. 500,00 (cinquecento/00) ed il pagamento di una somma pari a € 50,00 (cinquanta/00) quale pagamento in misura ridotta, ex art. 16 della Legge 689/81.

Ogni eventuale danno derivante a persone o cose resta a esclusivo carico del soggetto inadempiente. Per quanto non compreso nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con l'Allegato 8 alla delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.

DISPONE

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Oristano (protocollo.prefor@pec.interno.it)
- Questura di Oristano (dipps154.00f0@pecps.poliziadistato.it)
- Stazione dei Carabinieri del Comune di Fordongianus (tor23909@pec.carabinieri.it)
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Villaurbana (cfva.sfvillaurbana@pec.regione.sardegna.it);

- ASSSL Oristano – Servizio di Igiene Pubblica (dipartimento.prevenzione@pec.asloristano.it)
- ATS Sardegna – ASSSL Oristano - Servizio Veterinario (sanitaanimale.oristano@pec.asloristano.it);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Oristano (com.prev.oristano@cert.vigilfuoco.it)
- Ufficio Tecnico di Villanova Truschedu;
- Albo Pretorio del Comune di Villanova Truschedu per la pubblicazione.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- *Al Tribunale Amministrativo regionale di Cagliari, entro 60 giorni;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento*

Il Sindaco

Firmato digitalmente

PALMAS CLAUDIO